

AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 10/01/2024

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 (L. 30.12.2023 N. 213) E DEL DECRETO ANTICIPI (D.L. collegato alla Legge di bilancio)

Novità in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo	2
REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO.....	2
Soggetti interessati e ambito temporale	2
Ambito oggettivo.....	2
Modalità di adeguamento.....	2
Versamento delle somme dovute	3
Effetti della regolarizzazione	3
LEGGE SABATINI - RIFINANZIAMENTO.....	3
NUOVE ALIQUOTE PER IVIE E IVAFE	3
Novità in materia di imposte indirette	4
CESSIONE DI PELLETTI - ALIQUOTA IVA.....	4
Novità in materia di IMU	4
IMU E GLI ENTI NON COMMERCIALI	4
PROROGA DELLE DELIBERE PER IL 2023 PER L'IMU E EVENTUALE VERSAMENTO DELLA MAGGIORE IMU DOVUTA.....	4
Novità in materia di immobili	5
CESSIONE DI FABBRICATI CON INTERVENTI SUPERBONUS.....	5
Immobili esclusi.....	5
Modalità di determinazione dei costi inerenti	5
Applicazione dell'imposta sostitutiva	5
VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUPERBONUS.....	6

INTERVENTI EDILIZI – AUMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI CD. "PARLANTI"	6
PROROGA PER L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA.....	6
Estensione della garanzia alle famiglie numerose.....	6
Novità in materia di locazioni brevi e turistiche	7
AUMENTO DELL'ALIQUTA DELLA CEDOLARE SECCA.....	7
INTRODUZIONE DEL CIN	8
Ulteriori novità fiscali	8
FRINGE BENEFIT - AUMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITA'	8
BONUS ASILI NIDO.....	9
RIDUZIONE DEL CANONE "RAI"	9
RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A 100.000 EURO – DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24	9
Decorrenza del divieto	10
Ambito applicativo	10
Sanzione	10
MODALITA' DI PRESENTAZIONE MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI.....	10
INTRODUZIONE DI UN TERMINE INIZIALE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS E INAIL	10
Compensazione dei crediti INPS	10
Compensazione dei crediti INAIL.....	11



La presente informativa intende analizzare le agevolazioni e le principali novità di carattere fiscale e in materia di lavoro introdotte dalla Legge n. 213 del 30.12.2023, c.d. “Legge di bilancio 2024”, in vigore a decorrere dall'1.1.2024.



Novità in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

La legge di bilancio 2024 consente a determinate condizioni la cd. “rottamazione del magazzino”, ossia regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Soggetti interessati e ambito temporale

Sono interessati alla disposizione in esame gli **esercenti attività d'impresa** che ai fini della redazione del bilancio non adottano i principi IAS IFRS (sono escluse le imprese in contabilità semplificata) e tale facoltà riguarda il **periodo d'imposta in corso al 30.09.2023** (dunque il 2023 per i soggetti “solari”).

Tale agevolazione deve essere “richiesta” nella Dichiarazione dei redditi relativa al 2023.

Ambito oggettivo

La regolarizzazione **riguarda** le **esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati** (art. 92 TUIR) (per i soggetti “solari” si tratta delle rimanenze iniziali al 1.1.2023).

Sono, invece, **escluse** le rimanenze iniziali relative:

- alle commesse infrannuali (ossia di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere e servizi pattuiti di durata ultrannuale.

Modalità di adeguamento

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire mediante:

1) **l'eliminazione** totale o parziale **di esistenze iniziali** (di quantità o valori) **superiori a quelli effettivi**. Ricorrendo a tale agevolazione, è quindi possibile eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi. Poiché tale operazione provoca una diminuzione del netto patrimoniale senza generare un onere fiscalmente deducibile, l'importo derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali, se imputato a conto economico, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi tra le “variazioni in aumento” del risultato d'esercizio;

2) **l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse**: è applicabile nel caso in cui le **rimanenze** dovessero essere **inferiori rispetto a quelle effettive**. Con questa seconda modalità, l'adeguamento comporta l'aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.

Non è, invece, **consentito iscrivere** dei **valori che, in precedenza**, sono stati **semplicemente sottostimati**, in quanto si tratterebbe di un'ipotesi di mera rivalutazione del magazzino.

Versamento delle somme dovute

Ai fini della regolarizzazione, sia nel caso di eliminazione che di iscrizione di rimanenze iniziali è richiesto il versamento di un'**imposta sostitutiva** (dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP) con aliquota del **18%**, calcolata su:

- **differenza tra** il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione ed il valore del bene eliminato, nel caso di eliminazione delle rimanenze iniziali;
- **valore iscritto**, nel caso dell'iscrizione delle rimanenze iniziali.

Nel caso dell'eliminazione delle rimanenze iniziali, è **dovuta in aggiunta anche l'IVA** determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) che sarà determinato da un successivo decreto.

L'importo dovuto a titolo di IVA e di imposta sostitutiva deve essere versato in **2 rate di pari importo** entro i seguenti termini:

- 1° rata: entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi per il 2023;
- 2° rata: entro il termine di versamento dell'unica rata o 2° acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Il mancato pagamento comporta l'iscrizione a ruolo di quanto dovuto e non versato ma non causa la decadenza dai benefici.

Si sottolinea che l'**imposta sostitutiva** pagata è **indeducibile** ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Effetti della regolarizzazione

Le nuove valorizzazioni:

- possono essere **riconosciute**, a decorrere dal 2023, **ai fini** sia **civilistici** che **fiscali**;
- non possono essere tenute in considerazione dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento relativo a periodi d'imposta precedenti il 2023.

Infine, la regolarizzazione **non rileva ai fini sanzionatori** di qualunque genere.

LEGGE SABATINI - RIFINANZIAMENTO

In relazione alla cd. "**Nuova Sabatini**", è stato disposto l'integrazione degli stanziamenti già previsti per l'agevolazione con un **incremento di 100 milioni di euro** per l'anno 2024.

NUOVE ALIQUOTE PER IVIE E IVAFE

A decorrere dal 1° gennaio 2024, è stato previsto l'**incremento** delle **aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri** (tale incremento si deve, comunque, applicare anche agli investimenti esteri effettuati in data antecedente).

In particolare:

- l'**IVIE** (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) si incrementa dall'attuale 0,76% all'**1,06%**;

- l'**IVAFE** (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) passa dal vigente 0,2% allo **0,4%**, **ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.**

Novità in materia di imposte indirette

CESSIONE DI PELLETT – ALIQUOTA IVA

La legge di bilancio 2024 **estende ai mesi di gennaio e febbraio 2024** la previsione dell'aliquota **IVA al 10%** per le cessioni di pellett, introdotta limitatamente per il 2023 dalla Legge di bilancio 2023, in deroga all'aliquota del 22% prevista per questa tipologia di prodotti in via ordinaria.

Novità in materia di IMU

IMU E GLI ENTI NON COMMERCIALI

La legge di bilancio 2024, con riferimento all'esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali, ha fornito alcune precisazioni.

In particolare, gli immobili dell'ente non commerciale si intendono:

- “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all'ente concedente, a condizione che l'ente comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92, con modalità non commerciali;
- “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle già menzionate attività.

PROROGA DELLE DELIBERE PER IL 2023 PER L'IMU E EVENTUALE VERSAMENTO DELLA MAGGIORE IMU DOVUTA

Per l'anno 2023 è stato previsto il **differimento del termine** entro il quale i **Comuni italiani** debbano **inserire** nell'apposito portale e sul sito del MEF le **delibere con cui hanno approvato le aliquote IMU per l'anno 2023.**

In particolare, sono da considerare tempestive:

- le delibere inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (in luogo del 14.10.2023),
- le delibere pubblicate sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15.01.2024 (in luogo del 28.10.2023).

Nel caso in cui i suddetti termini vengano rispettati, tali delibere risultano valide per l'anno 2023. Di conseguenza, se le aliquote indicate nelle suddette delibere differiscono da quelle applicate in sede di calcolo dell'acconto (in scadenza il 16.06. 2023) e del saldo

(in scadenza il 18.12.2023) IMU 2023, occorrerà **versare la maggior IMU dovuta entro il 29.02.2024**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Qualora le **nuove aliquote** siano **inferiori** a quelle originariamente applicate, il contribuente potrà richiedere a **rimborso** la parte di **IMU versata in eccedenza**.

5

Novità in materia di immobili

CESSIONE DI FABBRICATI CON INTERVENTI SUPERBONUS

A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Immobili esclusi

Sono esplicitamente **esclusi** gli immobili:

- acquisiti per successione;
- che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Modalità di determinazione dei costi inerenti

Con riguardo alle **modalità di determinazione dei costi inerenti** ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

- se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione: non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
- se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione: si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Applicazione dell'imposta sostitutiva

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'**imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%**.

VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUPERBONUS

Con riferimento alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus (art. 119 del DL 34/2020), l'Agenzia delle Entrate può verificare se sia stata presentata la **dichiarazione Docfa**, anche al fine di:

- verificare se sia o meno conforme ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili;
- effettuare eventuali variazioni della rendita catastale.

INTERVENTI EDILIZI – AUMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI CD. "PARLANTI"

Dal 1° marzo 2024 è previsto l'incremento dall'8% all'**11%** della **ritenuta di acconto** che viene **applicata sui bonifici per gli "interventi edilizi"**, cd. "bonifici parlanti".

Pertanto:

- nel periodo 1.1.2023 – 28.02.2024 l'aliquota della ritenuta è pari all'8%;
- dal 1.03.2024 l'aliquota della ritenuta sarà pari all'11%.

Si ricordano gli interventi edilizi per cui è richiesto il pagamento con bonifico "parlante":

- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis del TUIR);
- Superbonus (art. 119 del DL 34/2020);
- Ecobonus (art. 14 del DL 63/2013);
- Sismabonus (art.16 del DL 63/2013)
- Bonus barriere architettoniche 75% (art. 119-ter DL 34/2020).

PROROGA PER L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA

È **prorogato** al 31.12.2024 il termine per presentare le **domande** per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con **ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%**.

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale.

Si ricorda che il Fondo di Garanzia in esame può essere richiesto dai soggetti e alle precise condizioni individuate dalla normativa in caso di stipula di mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di immobili destinati a diventare abitazione principale del soggetto richiedente.

Estensione della garanzia alle famiglie numerose

L'accesso al **Fondo di Garanzia per la prima casa** è **esteso**, per l'anno 2024 (si fa riferimento alle domande presentate a decorrere dal 31.1.2024), **alle famiglie numerose, ossia ai nuclei famigliari che includono:**

- tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (lett. a);
- quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (lett. b);
- cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (lett. c).



Per poter accedere al suddetto fondo, è necessario, inoltre, che sussistano le condizioni previste per gli altri soggetti prioritari. Unica differenza è relativa al limite di finanziabilità in quanto nei casi indicati alle lett. b) e c) è innalzato rispettivamente al 85% e al 90% in luogo dell'ordinario 80% (da considerarsi al caso lett. a)).

Novità in materia di locazioni brevi e turistiche

AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA

La legge di bilancio 2024 ha modificato l'art. 4 del D.L. 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, **incrementando** l'aliquota della **cedolare secca** applicabile, su opzione, a tali contratti.

Innanzitutto, ricordiamo che si definiscono locazioni brevi i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni" e la natura imprenditoriale del locatore esclude a priori la possibilità di poter stipulare un contratto di locazione breve, nonché di poter optare per la cedolare secca.

In linea generale, sui contratti di locazione breve il locatore può esprimere **l'opzione per la cedolare secca** che, fino al 31.12.2023, era sempre e solo nella misura del 21%.

Dal 1° gennaio 2024, a seguito delle novità introdotte dalla Legge 213/2023, la **cedolare secca** trova applicazione con **l'aliquota del 26%** in caso di opzione **sulle locazioni brevi**. Viene, però, precisato che **l'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi"**.

Di conseguenza, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

- si applica con **l'aliquota ordinaria del 21%** sui redditi derivanti da un **immobile individuato dal contribuente**;
- si applica con **l'aliquota del 26%** sui redditi derivanti dalla **locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra** indicato.

Il "passaggio" all'aliquota più elevata avviene, quindi, effettivamente dal "secondo" immobile locato breve in poi.

Sembra, infatti, che, in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile:

- se vi è espressa richiesta del contribuente, la cedolare si applica con l'aliquota ordinaria pari al **21%**;
- in assenza di richiesta del contribuente, l'aliquota della cedolare secca diventa pari al **26%**.

INTRODUZIONE DEL CIN

In sede di conversione in legge del D.L. 145/2023 (cd. "Decreto Anticipi"), decreto collegato alla legge di bilancio in esame, sono stati introdotti diversi adempimenti in materia di locazioni brevi e turistiche.

Uno dei principali consiste nell'**invio da parte del locatore** che abbia stipulato contratti di locazione breve o turistico di apposita **istanza telematica** al Ministero del Turismo che fornirà e attribuirà, tramite apposita procedura automatizzata, un **CIN** (codice identificativo nazionale) al contratto in essere.

In caso di mancata domanda del locatore, è prevista una sanzione pecuniaria che va da 800 a 8.000 euro.

Ulteriori novità fiscali

FRINGE BENEFIT - AUMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITA'

La legge di Bilancio ha previsto l'**incremento** temporaneo per il 2024 della **soglia di esenzione** (nel 2023 era pari a 3.000 euro o a 258,23 euro rispettivamente se il dipendente aveva figli a carico o meno) per l'assegnazione di **fringe benefit** per i datori di lavoro, che è pari a:

- **1.000 euro** per tutti i dipendenti;
- **2.000 euro** per i dipendenti con figli a carico.

Si ricorda che un figlio si considera **fiscalmente a carico** se:

- ha un reddito inferiore o uguale a 4.000 euro (si deve considerare il reddito prodotto nell'anno 2024), in caso di età inferiore o uguale a 24 anni;
- ha un reddito inferiore o uguale a 2.840,51 euro (si deve considerare il reddito prodotto nell'anno 2024), in caso di età superiore a 24 anni.

Sono comprese nelle suddette soglie anche le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo prima casa.

In entrambi i casi, resta comunque fermo quanto stabilito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR, per cui se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti nell'anno 2024 supera la soglia di cui sopra (1.000 o 2.000 euro a seconda della casistica in cui il lavoratore dipendente rientra), **l'intero valore del fringe benefit concorre a formare il suo reddito** da lavoro dipendente.

Per completezza, si precisa che, qualora entrambi i genitori fossero lavoratori dipendenti e avessero un figlio che è fiscalmente a carico di entrambi, l'agevolazione in esame è riconosciuta **in misura intera** (dunque pari a 2.000 euro) **a ogni genitore**.

BONUS ASILI NIDO

Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. "**bonus asili nido**"), introdotto dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016.

La norma in esame aumenta di 2.100 euro l'importo del "bonus asili nido – secondo figlio" con riferimento ai **nati dall'1.1.2024**:

- in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro;
- in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni,

con la conseguenza che, dal 2024, **l'importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro**.

Il bonus è erogato direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro, l'importo resta fermo a **1.500 euro l'anno**.

RIDUZIONE DEL CANONE "RAI"

La legge di bilancio 2024 ridetermina, per l'anno 2024, la misura annua del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato, il cd. **canone "rai"**.

In particolare, il canone è ridotto da 90,00 a 70,00 euro per il 2024.

RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A 100.000 EURO – DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

La Legge di bilancio 2024 prevede che i contribuenti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agenzia Riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione **non** possono avvalersi della **compensazione di cui all'art. 17 del DI 241/97**.

Pertanto, il divieto di compensazione sussiste se:

- vi sono imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- i ruoli o gli accertamenti esecutivi riguardano imposte erariali e relativi accessori, quali sanzioni e interessi (sono esclusi, dunque, a titolo esemplificativo i ruoli inerenti i tributi locali, contributi previdenziali e premi INAIL);
- l'importo di tutti i ruoli e di tutti gli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della Riscossione notificati al contribuente è complessivamente superiore a 100.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e **perdura fino** alla completa rimozione della violazione, ossia **a quando non sono più dovuti pagamenti**.

Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Decorrenza del divieto

Tale novità si applica a decorrere dall'1° luglio 2024; pertanto sembra che il divieto operi per le compensazioni effettuate dall' 1.07.2024.

Ambito applicativo

Il divieto di compensazione si applica con riferimento a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).

Il divieto si applica solo alle compensazioni “orizzontali”, ossia quelle in cui crediti e debiti che si compensano hanno diversa natura (come, ad esempio, il caso di credito IVA che si utilizza per compensare un debito IRPEF), **che avvengono con modello F24**.

Sembra pertanto che il divieto si applichi anche ai casi in cui si utilizzino in compensazione i crediti d'imposta di vario genere, tipicamente indicati nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi, e ai casi di crediti scaturenti dal cd. “sconto in fattura” o dalla cessione delle detrazioni edilizie”.

Sono **escluse** dall'ambito di applicazione **le compensazioni “verticali”** (si tratta dei casi in cui il credito e il debito che si compensa sono relativi alla stessa imposta).

Sanzione

Nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione nel modello F24 sia esistente, la **sanzione** è la stessa prevista in caso di utilizzo di un credito non spettante ed è pari al **30%**.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE MODELLI F24 CONTENENTI COMPENSAZIONI

Dal 1° luglio 2024 tutti i **modelli F24 contenenti compensazioni** devono essere **presentati obbligatoriamente utilizzando i servizi telematici** messi a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate** (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”).

Tale **obbligo** sussiste anche per i crediti maturati a titolo di contributi **INPS** e di premi **INAIL**: in questo specifico caso, però, la decorrenza dell'efficacia e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.

Continuano ad essere **esclusi** dall'obbligo in esame i modelli F24 che contengono unicamente **compensazioni “verticali”** (ossia il caso di debito e credito della stessa imposta)

INTRODUZIONE DI UN TERMINE INIZIALE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS E INAIL

Compensazione dei crediti INPS

La **compensazione** dei **crediti** di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'**INPS** può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli:

-
- a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
 - dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
 - dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
 - **dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95**, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (quadro RR) da cui il credito emerge, indipendentemente dall'ammontare del credito. Si differenzia rispetto a quanto previsto, ad esempio, per l'IRPEF per cui vi è la soglia dei 5.000 euro, al di sotto della quale il credito si può utilizzare liberamente in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato.



Compensazione dei crediti INAIL

La **compensazione** dei **crediti** di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'**INAIL** può essere effettuata a condizione che il **credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.**